

DELIBERAZIONE N. - 25 -

COMUNE DI LIMONE SUL GARDA
Provincia di Brescia

Letto firmato e sottoscritto

IL SINDACO
Martinelli Antonio



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Marilena Però

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Limone sul Garda, li _____

IL SINDACO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Diventa esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in seguito alla pubblicazione nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

19 GIU. 2019
Pubblicata all'albo pretorio per 15 gg. consecutivi dal _____ nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).

N° 585



IL MESSO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE
GIRARDI GIACOMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

OGGETTO: Nomina della Commissione per aggiornamento elenchi Giudici popolari (art. 13 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e s.m.i.).

L'anno duemiladiciannove, addì sette del mese di giugno alle ore 20.30 nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
1	Martinelli Antonio	X	
2	Risatti Franceschino	X	
3	Montagnoli Rudi	X	
4	Risatti Rodolfo	X	
5	Girardi Gabriele	X	
6	Pelanda Matteo	X	
7	Colle Angelo	X	
8	Dagnoli Dario	X	
9	Gesmundo Tiziana	X	
10	Rosa Gabriela	X	
11	Fedrici Giovanni	X	
		11	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa Marilena Però il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Martinelli Antonio in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato al posto n. 4 dell'ordine del giorno.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 07.06.2019

OGGETTO: Nomina della Commissione per aggiornamento elenchi Giudici popolari (art. 13 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e s.m.i.).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 13 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata dalla legge 5 maggio 1952, n. 405 e legge 27 dicembre 1956, n. 1441, recanti norme sul "Riordinamento dei giudizi di assise" e preso atto che lo stesso articolo prevede che in ogni Comune sono formati, a cura di una Commissione composta dal Sindaco o da un suo delegato, che la presiede, e da due Consiglieri comunali, due distinti elenchi dei cittadini in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni di Giudice Popolare nelle Corti di Assise e nelle Corti di Assise di Appello;

RITENUTO in seguito alle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 in esito alle quali è stato nominato Sindaco il sig. Antonio Martinelli di procedere alla nomina dei due Consiglieri Comunali che, unitamente al Sindaco o ad un suo rappresentante, comporranno la predetta Commissione;

ESSENDO, in merito, d'accordo tutti i Consiglieri Comunali si procede senza scrutinio segreto;

RECEPITE le seguenti proposte dei Consiglieri Comunali, sulla formazione della Commissione per l'aggiornamento degli elenchi dei Giudici Popolari:

- 1) Dagnoli Dario – Consigliere Comunale componente dell'unica lista presentatasi;
- 2) Pelanda Matteo – Consigliere Comunale componente dell'unica lista presentatasi;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai Consiglieri Comunali presenti e aventi diritto di voto;

DELIBERA

1) DI ELEGGERE in qualità di componenti della Commissione per l'aggiornamento degli elenchi dei Giudici Popolari i Consiglieri Comunali:

- 1) Dagnoli Dario – Consigliere Comunale componente dell'unica lista presentatasi;
- 2) Pelanda Matteo – Consigliere Comunale componente dell'unica lista presentatasi;

dando atto che della medesima fa parte anche il Sindaco in qualità di membro di diritto.

2) DI DARE atto altresì che, ai sensi dell'articolo 3, della Legge n. 241/90 come modificata dalla Legge 15/2005 e dal D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia – seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 DPR 24 Novembre 1971, n. 1199.

Successivamente

CONSIDERATA quindi l'urgenza che l'esecuzione di tale atto riveste;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai Consiglieri Comunali presenti e aventi diritto di voto;

DELIBERA

1) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.